Comune di Caltanissetta

Ordinanza del Sindaco n° 39 del 19/12/2025

Riferita alla Proposta N. 49

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE - RANDAGISMO

OGGETTO: DIVIETO DI USO DI PETARDI , BOTTI, E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA ANCORCHÉ DI LIBERA VENDITA DAL 30 DICEMBRE 2025 AL 6 GENNAIO 2026, AL FINE DI PREVENIRE E DI ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

Premesso che:

- ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- a seguito di ciò, su tutto il territorio nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di tali prodotti;
- esiste pertanto un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente gravato dall'aumento di polveri sottili nell'aria oltreché da un inquinamento acustico per l'accensione dei fuochi pirotecnici, botti e quant'altro;
- tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio rischio per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori, tanto più in che le strutture ospedaliere che già devono provvedere alle incombenze ordinarie, possono trovarsi a fronteggiare ulteriore emergenze sanitaria per prestare assistenza sanitaria a coloro che sono colpiti dagli effetti delle esplosioni;

Dato atto che:

- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa quntomeno di disagio – ed eventualmente di rischio per la salute pubblica, ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non

rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interditivi;

- tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, ai quali deve essere riservata speciale tutela;
- le detonazioni producono non soltanto un aumento di polveri sottili che contribuisce ad elevare ulteriormente l'inquinamento atmosferico ma non meno importante un reiterarsi, in diversi momenti del giorno e della notte, dell'inquinamento acustico a danno della salute pubblica;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico del benessere degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore di fuochi d'artificio, botti ed altri materiali esplodenti, come da apposito parere alla U.O.S.D. Randagismo dell'Asp di Caltanissetta fornito con nota prot. n. 162/2021 del 21.12.2021, causa molto frequente di stress uditivo psico-fisico negli animali, determina uno stato di paura, nervosismo e comportamenti anormali, in special modo nei cani e gatti, considerata la particolare sensibilità dell'apparato uditivo, ritenendo che la reazione a rumori improvvisi ed imprevedibili causati appunto dall'utilizzo indiscriminato dei materiali esplodenti in genere, nel caso degli animali presenti nelle nostre case, può diventare incontrollabile e causare conseguenze gravi sia sull'animale stesso che sui cittadini, provocando ad esempio per la fuga dall'abituale luogo di dimora, incidenti stradali ed aumentando il rischio di aggressioni inspiegabili da parte di soggetti che altrimenti sono considerati tranquilli;

Rilevato quindi come occorra un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

Visto il parere di competenza dell'U.O.S.D. Randagismo dell'ASP di Caltanissetta in merito al benessere degli animali, fornito con nota prot. n. 162/2021 del 21/12/2021, che ritiene in ultimo "che il divieto di utilizzo indiscriminato di botti ed altri materiali esplodenti possa garantire il benessere degli animali domestici ed indirettamente la sicurezza dei proprietari e più in generale dei cittadini";

Considerato che l'Amministrazione Comunale, pur dovendo necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

Ritenuto che garantire la sicurezza dei cittadini rappresenta la priorità, tanto che più l'atto del prestare eventualmente l'assistenza ospedaliera alle vittime di incidenti causati dall'uso di fuochi pirotecnici costituisce un aggravio di incombenze per il personale sanitario, che in ogni caso deve provvedere all'assistenza per coloro che, per le loro patologie, sono ricoverati nel periodo delle festività natalizie;

Rilevato che botti ed esplosioni rappresentano comunque un rischio per i cittadini, per gli adulti e soprattutto per i minori, e non da ultimo comportano ripercussioni negative sul benessere degli animali ed indirettamente alche per e persone, per le considerazioni esposte in premessa;

Ritenuto quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza, nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

Ritenuto necessario provvedere in merito con l'emissione di un proprio provvedimento, al fine di evitare il manifestarsi dei fenomeni dei sopra descritti e dei pericoli conseguenti, che possono incidere sul benessere dei cittadini e degli animali, vietando l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, sull'intero territorio del Comune di Caltanissetta dal 30/12/2025 al 6/01/2026;

Atteso che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Attestato che in merito al presente atto non vi è conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, e che non sono previste ulteriori misure di prevenzione della corruzione nel vigente P.T.P.C.;

Vista la Direttiva dell'Assessore delegato alla Polizia Municipale ed alla Protezione Civile prot. n. 146165 del 09/12/2025;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Polizia Municipale;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- La Legge 689/1981 e s.m.i.;
- gli art. 7bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.;
- la L.R. n. 7/2019;
- l'OREELL;

Preso atto della competenze ad adottare il presente atto da parte del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, che prevede: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*.

per i motivi di cui in premessa,

ORDINA
ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000

il divieto assoluto dell'uso di petardi, botti, fuochi d'artificio pirotecnici e di qualsiasi altro materiale esplodente, ancorché di libera vendita, sull'intero territorio Comunale dal 30/12/2025 al 6/01/2026, in luogo pubblico ed anche in luogo privato, in tale ultimo caso specialmente se possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.

Si evidenzia che, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti norme, la violazione della presente Ordinanza comporta:

- l'applicazione dì una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50,00;
- la sanzione accessoria della confisca amministrativa dei petardi, dei fuochi d'artificio, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

La presente Ordinanza, ai sensi del DLgs. n. 33 del 14/3/2013, è altresì pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune, nella Sezione *Amministrazione trasparente* – sottosezione di I livello *Provvedimenti* - sottosezione di II livello *Provvedimenti degli organi di indirizzo politico* .

Al fine della sua esecuzione, il presente provvedimento è trasmesso, alla Prefettura – UTG di Caltanissetta, per il necessario coordinamento con la Questura di Caltanissetta, il Comando dell'Arma dei Carabinieri di Caltanissetta, il Comando della Guardia di Finanza di Caltanissetta, nonché al Comando Polizia Municipale di Caltanissetta.

Altresì, la presente Ordinanza è trasmessa all'Ufficio Stampa del Comune affinché sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente fin dalla sua emissione e per tutta la durata delle festività natalizie fino al 6/01/2026 e siano informati gli organi di informazione locale stampa/web/TV.

Dare atto che la presente Ordinanza non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestare:

- che in merito al presente atto non vi è conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- la regolarità e la correttezza del prsente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- l'insussistenza di ulteriori misure di prevenzione della corruzione nel vigente P.T.P.C. in ordine al presente provvedimento;
- il rispetto delle previsioni di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) approvato nell'ambito del PIAO 2025/2027 con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28/03/2025;
- di non essere nelle condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

AVVERTENZE

Ai sensi degli artt. 3 - quarto comma e 5 – terzo comma, della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., si avverte che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bologna, Funzionario della Direzione II – LLPP e Manutenzione, giusto Ordine di Servizio prot. n. 103329 del 19/10/2020.

I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:

- Per il Responsabile del Procedimento, il Dirigente della Direzione II – LLPP e Manutenzione Ing. Giuseppe Tomasella; email ing.tomasella@comune.caltanissetta.it, giusto Decreto Sindacale n. 90 del 22/11/2024;

- per il Dirigente della II Direzione, il Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa Cinzia Chirieleison, email *segretariogenerale@comune.caltanissetta.it*, giusto Decreto del Sindaco n. 69 del 08/10/2024.

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;
- ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120

giorni dalla di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta, 19/12/2025

Sindaco
TESAURO WALTER CALOGERO / InfoCamere S.C.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale